

Approccio prudenziale per i revisori contabili nel periodo Covid

di [Enrico Larocca](#)

Publicato il 16 Dicembre 2020

L'incertezza delle prospettive economiche future deve indurre i revisori contabili ad un approccio prudenziale nello svolgimento del loro ruolo, che in molti compiti ad essi assegnati dalla normativa e dai principi di revisione contabile, non potrà avere come giustificazione la circostanza che detto incarico si è svolto in un periodo straordinario come quello caratterizzato dall'emergenza epidemiologica.

Di qui, l'esigenza di condurre lo svolgimento dell'incarico revisionale, utilizzando tutta la prudenza necessaria, viste le incertezze prospettive nelle quali si troveranno le società nel 2020, ma a ragion veduta, anche nell'esercizio 2021.

I revisori contabili durante la Covid age

La verifica del mantenimento delle condizioni di continuità aziendale

La valutazione dei rischi connessi alla verifica del mantenimento della condizione di *"going concern"* costituisce un punto cardine nell'ambito della revisione legale dei bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020. La complessità del ruolo dei revisori contabili in questi contesti definiamo *"ordinari"*, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, classificabile come periodo *"straordinario"* si è amplificata e la difficoltà di esprimere giudizi in un periodo così complesso, in termini di valutazioni prospettive, risulta fortemente inficiato.



Occorre ricordare, che la valutazione della condizione di continuità aziendale, è una condizione che guarda al futuro prossimo della società, un tempo che è pari alla durata di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio d'esercizio che oggetto di chiusura ([OIC 11](#), par. 21-22).

La domanda che amministratori, organi di controllo legale e revisori contabili devono porsi in questa prospettiva è:

La società ha la capacità di stare sul mercato per l'esercizio successivo a quello in chiusura?

L'assunzione acritica della deroga disposta dall'art. 38-quater della [Legge n. 77/2020](#), può risultare foriera di problemi per i vari organi societari, in specie quelli di controllo contabile, ove non sia accompagnata da una valutazione che pur nettizzando il periodo amministrativo 2020 degli effetti del Covid – 19, non accerti la presenza delle condizioni di “going concern” nel periodo antecedente la dichiarazione di ufficializzazione dello stato pandemico, vale a dire la data del 23/02/2020.

Senza la verifica del possesso della condizione di continuità nel periodo pre-Covid 19, potrebbero innescarsi delle responsabilità che è bene evitare, basando il giudizio di revisione contabile su valutazioni prospettiche oggettivamente misurabili sulla scorta di piani e budget opportunamente costruiti dal management.

Per ulteriori approfondimenti puoi leggere:

["COVID-19: il postulato della continuità aziendale nei bilanci degli esercizi 2019 e 2020"](#)

["Il Decreto Liquidità “congela” la continuità aziendale"](#)

Le altre questioni da affrontare

Non c'è solo la valutazione del mantenimento o meno della continuità aziendale tra i compiti del revisore contabile per l'annualità 2020, ma occorrerà anche verificare:

1. il possibile ampliamento delle aree di rischio, sul bilancio nel suo complesso e/o su specifiche voci dello stesso;
2. la corretta rilevazione contabile delle operazioni derivanti dagli interventi normativi finalizzati a fornire sostegno pubblico alle imprese in difficoltà;

3. verificare e ridurre, per quanto possibile, le incertezze e le limitazioni che il revisore incontrerà nello svolgimento dell'incarico.

In ordine al primo aspetto, non può sottacersi sul possibile ampliamento del grado di rischio attribuibile all'incarico di revisione che, con ogni probabilità, risulterà più elevato rispetto al passato con la conseguenza di dover classificare non solo il passaggio del grado di rischio da basso a medio o da medio ad alto, ma anche con l'esigenza di dedicare più tempo e risorse all'attività revisionale, di usare tutto lo scetticismo necessario per evitare frodi contabili, che in un periodo di grande difficoltà economico-finanziaria, potrebbe indurre gli amministratori ad esprimere valori di bilancio non coerenti con le reali condizioni della società, al solo scopo di migliorare l'immagine della società ritraibile dal bilancio d'esercizio 2020.

Sotto questo profilo, bisognerà verificare che la valutazione di poste di bilancio che possono determinare una variazione in incremento del risultato economico d'esercizio "alterata" quali, ad esempio, la valutazione delle rimanenze di magazzino, ebbene occorrerà verificare che dette valutazioni corrispondano a valori di "inventories" reali.

Le procedure di revisione previste da [ISA 501](#), par. A12, non consentiranno di prescindere da una "verifica sul campo" delle rimanenze di magazzino, giustificata dalle problematiche legate al periodo emergenziale, perché questo non è consentito dai principi di revisione contabile; anzi occorrerà verificare che le valutazioni siano rispettose dei criteri indicati nell'art. 2426 del codice civile.

Occorrerà, inoltre, prestare molta attenzione nella verifica delle svalutazioni di crediti, posto che è facile immaginare che una larga parte dei clienti già morosi in periodo pre - Covid - 19, accresceranno i loro insoluti con l'esigenza di stabilire adeguate svalutazioni di detti crediti.

Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri, dovranno entrare, con maggior rigore, nella "roadmap" dei controlli revisionali.

Altri controlli dovranno essere condotti sui crediti d'imposta che le varie misure di sostegno anti-Covid 19, hanno concesso a determinate condizioni alle imprese, per verificarne sia la spettanza che l'importo determinato.

Anche gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali dovranno essere controllati, potendo le società non appostare alcunché in termini di ammortamenti civilistici, per non appesantire il

Conto Economico, limitandosi a fruire degli ammortamenti solo in termini fiscali, con effetti sulla fiscalità differita della società e con il vincolo sulla distribuibilità di quote di utili (o riserve) corrispondenti.

A cura di Enrico Larocca

Mercoledì 16 dicembre 2020